

concessa al Collegio *Regina Margherita*, per le orfane dei maestri elementari in Anagni, è abrogato.

(È approvato).

« Art. 2. La lotteria dovrà compiersi mediante quattro estrazioni, secondo un nuovo piano da approvarsi dal ministro delle finanze.

« Rimarranno inviolati i diritti acquisiti dai possessori di biglietti già venduti, ed invariati il numero e l'ammontare dei premi stabiliti nel piano precedentemente approvato.

« L'emissione di tutti i biglietti dai quali la lotteria è costituita dovrà essere esaurita anteriormente alla data che sarà stabilita per la prima estrazione. »

Bertollo. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bertollo. Se i biglietti non sono venduti prima della prima estrazione, che se ne farà?

Boselli, ministro delle finanze. L'onorevole Bertollo domanda che cosa accadrà se i biglietti non saranno tutti venduti; ma lo prego di considerare che la legge 28 giugno 1892 provvede a questo.

Flauti, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Flauti, relatore. L'onorevole Bertollo domanda se sia necessaria la vendita di tutti i biglietti.

Lo prego di considerare che, per quanto la cosa sia curiosa, nel linguaggio amministrativo emissione non significa vendita, ma commerciabilità dei biglietti. Anzi la modificazione apportata con questo articolo migliora la condizione fatta dalla legge precedente, per la quale era necessaria la vendita di tutti i biglietti prima di poter procedere alla estrazione, mentre adesso basta che i biglietti siano in grado di esser venduti, vale a dire siano stati assoggettati alla bollatura ed a tutte quelle operazioni fiscali, per le quali il biglietto possa essere venduto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo secondo.

(È approvato).

« Art. 3. Tutte le operazioni concernenti la detta lotteria dovranno essere compiute entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

(È approvato).

Sta bene. Essendo esaurita la discussione di questo disegno di legge, nella seduta pomeridiana esso sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge per modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: modificazioni della legge sui servizi postali e commerciali marittimi.

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge. (Vedi *Stampato*, n. 101 A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re, in relazione all'articolo 4 del quaderno d'oneri A, delle convenzioni postali e commerciali marittime, annesse alla legge 22 aprile 1893, n. 195 ed al Regio Decreto 29 ottobre 1893, n. 592 è autorizzato ad apportare le seguenti modificazioni alle linee indicate all'articolo 1 del detto quaderno d'oneri:

« Dal 1° agosto 1895 saranno soppressi:

- a) i tre viaggi alla settimana designati alle lettere *q*, *r*, *r bis* fra Napoli e Messina;
- b) il viaggio settimanale fra Palermo e Catania di cui alla lettera *n*;
- c) il viaggio settimanale di cui alla lettera *p* fra Palermo e Messina. »

Metto a partito quest'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad organizzare, dal 1° agosto 1895, un servizio settimanale lungo la costa meridionale della Sicilia. Esso cesserà con l'apertura della ferrovia Porto Empedocle-Castelvetrano.

« Il Governo del Re è pure autorizzato a modificare gli approdi e la velocità del viaggio fra Napoli, Messina e Reggio Calabria di cui alla lettera *t* dell'articolo 1° del quaderno d'oneri A annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195. »

I relativi accordi saranno allegati al bilancio preventivo dell'esercizio 1896-97,